

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 108 del 09/06/2004

Deliberazione n. 108 del 09/06/2004 legge 109/94 Articoli 2, 8 - Codici 2.2.1, 8.3

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale e precedenti pronunciamenti dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini dell'individuazione della normativa applicabile ai contratti misti, occorre sempre fare riferimento al criterio basato sulla valutazione della prevalenza funzionale delle rispettive prestazioni. Ciò nel senso che quando l'intervento è funzionale, oltre che alla realizzazione, anche a modificazione di un'opera o impianto si applica la normativa dei lavori pubblici quale sia l'importo economico della fornitura e del lavoro. E' configurabile un contratto di fornitura con posa in opera nel caso in cui con il contratto di fornitura si intenda conseguire una prestazione avente per oggetto una merce, un prodotto, che autonomamente soddisfano il bisogno per loro stessa natura. In questo caso gli eventuali lavori di posa e installazione del bene fornito sono di carattere accessorio e strumentale rispetto all'uso dello stesso. E' da ritenersi che, in caso di appalto che si sostanzia in modificazioni all'impianto di pubblica illuminazione volte, anche attraverso appositi dispositivi di controllo, a far conseguire all'amministrazione un risparmio nelle spese di manutenzione e gestione, la fornitura dei componenti e del sistema non abbia valenza di autonoma prestazione rispetto ai lavori, ma sia strumentale all'uso dell'impianto stesso. Peraltro, ai sensi dell'articolo 8, comma 11septies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., i lavori, ove previsti, ed anche se accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento dell'importo dell'appalto, devono essere eseguiti esclusivamente da imprese in possesso di attestazione di qualificazione.